

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 913

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MUGNAI, BOBBIO Luigi e GRILLOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 2001

Nuove norme di detrazione fiscale a favore del cittadino
assolto con formula piena nei procedimenti penali

ONOREVOLI SENATORI. - È sempre più alto il numero dei cittadini che, sottoposti a procedimento penale, lo vedono concludersi con assoluzione piena.

Per questi cittadini, frequentemente costretti ad affrontare consistenti oneri per la propria difesa, non è prevista alcuna forma di rimborso, fatta eccezione per il caso in cui costoro possano essere ammessi al gratuito patrocinio (tale ipotesi è comunque prevista solo per limiti di reddito molto bassi). Ciò crea un'evidente disparità di trattamento con situazioni processuali civili che, nella vigenza dell'attuale codice di procedura penale, vedono forti profili di analogia.

Il presente disegno di legge non intende, peraltro, in nessun modo introdurre elementi eversivi rispetto alla struttura del processo penale, non essendo in modo alcuno volto a sostenere che ad ogni assoluzione corrisponda un'ingiustizia, posto che l'assoluzione è un evento fisiologico nel processo penale e «giustizia è fatta» anche in caso di proscioglimento.

I proponenti rilevano solo che nel solco che si apre tra un'intenzione dolosamente persecutoria (di solito meramente teorica) e la colpa nell'accusare senza averne sufficienti elementi, esiste ed opera l'autentica fisiologia del processo tra un'accusa ed una difesa intellettualmente oneste che chiedono al giudice una valutazione imparziale.

È a questa materia che ha riguardo il presente disegno di legge che si fa carico di un'esigenza riparatoria economica che, maturata nel processo civile, deve trovare un, seppur limitato, spazio anche nel nuovo processo penale delle parti.

Con questo disegno di legge si intende porre rimedio a siffatto stato di cose, fonte di una evidente situazione di disagio sociale, anche se solo parzialmente riconoscendo la possibilità, a tutti quei cittadini assolti con formula piena, di poter recuperare una parte delle spese legali sostenute per dimostrare la loro innocenza attraverso la detrazione fiscale sino al limite massimo di 5.164 euro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nei casi previsti dall'articolo 530, comma 1, del codice di procedura penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva ha facoltà di portare in detrazione, nella dichiarazione dei redditi successiva all'anno di riferimento, una somma di denaro, fino ad un massimo di 5.164 euro, relativa alle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale in questione.

2. La detrazione di cui al comma 1 dovrà essere giustificata con fattura emessa da parte del difensore con espressa indicazione della somma, la cui causale ed il cui pagamento dovranno risultare in modo certo.

